

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, sono intervenute **importanti modifiche** in tema di **rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo**. Con la direttiva del 7 maggio 2013 Equitalia ha innalzato, infatti, **da € 20.000,00 ad € 50.000,00 la soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente**, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Ad ogni modo, resta fermo che: *i)* per qualsiasi importo venga richiesto il rateizzo della somma iscritta a ruolo, **il numero massimo di rate è 72**; *ii)* **l'importo di ciascuna rata** dovrà essere pari almeno **ad € 100,00**; *iii)* **per debiti oltre € 50.000,00** la concessione della rateazione è subordinata alla verifica **della situazione di difficoltà economica**. La direttiva Equitalia del 7 maggio 2013, rappresenta l'ultima di una serie di misure adottate per agevolare il debitore nel pagamento dei tributi iscritti a ruolo. Ricordiamo, infatti, che, **importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il DL 2 marzo 2012, n. 16**, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, in base al quale: *i)* è possibile chiedere un **piano di dilazione a rate variabili e crescenti** anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione; *ii)* l'Agente della riscossione **non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate**. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione; *iii)* **il contribuente** che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e **può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi**; *iv)* si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate **due rate consecutive**. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive; *v)* anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate **è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella**.

Premessa

La dilazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta un istituto "premierale" che **permette**,

in presenza di determinati presupposti, **la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento**, dall'Ente adibito alla riscossione. Di recente, Equitalia è intervenuta sul tema, ampliando nuovamente l'accesso alle dilazioni dei ruoli, **umentando da € 20.000 ad € 50.000 la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata.**

La dilazione delle somme iscritte a ruolo e le modifiche intervenute negli anni	
Direttiva del 13 maggio 2008 n. 17	La dilazione dei tributi a ruolo era riconosciuta senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica per i debiti sino ad € 5.000,00.
Direttiva 7/2012 del 1 marzo 2012	La società di riscossione ha previsto, da un lato, che il limite al di sotto del quale concedere la dilazione su semplice istanza di parte passasse da € 5.000,00 ad €20.000,00, e , dall'altro, che, relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l'indice Alfa non fosse più un requisito di accesso alla dilazione.
Direttiva del 7 maggio 2013	La società di riscossione ha previsto l'aumento ad € 50.000 euro della soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente , senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.



Debiti fino ad Euro 50.000 : dilazione a semplice istanza motivata

Come detto in premessa, **è stata elevata da € 20.000 ad € 50.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa** a semplice istanza di parte, ovvero **senza la presentazione dei seguenti documenti:**

- 2 la **dichiarazione ISEE**, per le **persone fisiche**;
- 3 il **bilancio, per le società.**

OSSERVA

L'innalzamento della soglia in commento dovrebbe determinare:

-  uno **snellimento burocratico per gli uffici preposti alla trattazione delle istanze di rateazione;**
-  una **maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti** ai fini dell'ottenimento della dilazione.

Le istanze di rateazione per importi fino ad € 50.000 **dovranno essere accettate**, quindi, **senza la necessità per il richiedente di allegare alcuna documentazione** comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Vengono, peraltro, superate alcune delle indicazioni fornite con la direttiva 7/2012 in base alle quali la soglia, sino a cui la dilazione sarebbe stata accordata su sola domanda di parte, era stata fissata a 20.000 euro e le rate, in questo caso, sarebbero state concesse fino ad un massimo di 48. Ora, **a prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore:**

- 4 per qualsiasi importo venga richiesto il rateizzo della somma iscritta a ruolo, **il numero massimo di rate è 72;**
- 5 l'importo di **ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro;**

Debiti oltre Euro 50.000 serve la documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Per le **somme superiori ad € 50.000 rimangono** quindi **fermi i chiarimenti enunciati da Equitalia con le varie direttive che si sono succedute nel tempo** e, pertanto:

- 6 **per le persone fisiche**, la dilazione e il numero delle rate **saranno vagliati con riferimento alla dichiarazione ISEE;**
- 7 **per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria** bisogna **considerare l'indice di liquidità** (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti).

Nello specifico, **le istanze di dilazione presentate dalle società** e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, **devono essere esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti:**

- 8 **dall'indice di liquidità** (dato dal rapporto tra liquidità differite + liquidità correnti e passività correnti);
- 9 **dall'indice Alfa** (debito complessivo/valore della produzione x 100).

OSSERVA

Ricordiamo, sul punto, che, la direttiva del 1° marzo 2012, ha stabilito che **i valori dell'indice Alfa servono unicamente ai fini della determinazione del numero massimo delle rate concedibili** e non più quale elemento determinante ai fini della concessione stessa della dilazione.

Il numero delle rate è determinato in base ai seguenti criteri:

- ✓📁 per Alfa **da 0 a 2**, numero massimo di **rate 18;**
- ✓📁 per Alfa **da 2,1 a 4**, numero massimo di **rate 36;**
- ✓📁 per Alfa **da 4,1 a 6**, numero massimo di **rate 48;**

- ✓📄 per Alfa **da 6,1 a 8**, numero massimo di **rate 60**;
- ✓📄 per Alfa **superiore a 8,1**, numero massimo di **rate 72**.

Pertanto, **per accedere alla dilazione per importi superiori ad € 50.000, le società di capitali**, le società di persone e gli imprenditori in contabilità ordinaria **devono dimostrare soltanto di avere un indice di liquidità inferiore ad uno.**

OSSERVA

Ad ogni modo, **la richiesta di dilazione presentata dalla suddetta categoria di contribuenti** (società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) **dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista strumentale all'illustrazione dei citati indici** (indici di liquidità e indici Alfa).

Ripasso delle altre misure in vigore con riferimento alle somme iscritte a ruolo

Come anticipato, la direttiva del 7 maggio 2013, rappresenta l'ultima di una serie di misure adottate per agevolare il debitore nel pagamento dei tributi. Ricordiamo, infatti, che, **importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il dl 2 marzo 2012, n. 16 in base al quale:**

10 è possibile **chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti** anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;

OSSERVA

L'innovazione ha riguardato, in buona sostanza, **la possibilità di richiedere**, in sede di istanza di dilazione, **la rata crescente**: è stata riconosciuta la possibilità al debitore di differire nel tempo il relativo impegno finanziario affinché i versamenti di importo più rilevante abbiano luogo negli anni successivi al primo.

11

12 **si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive.**

OSSERVA

In precedenza, l'omesso pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima (anche non consecutive) **comportava la decadenza dal relativo beneficio.** Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, **la decadenza si verifica solo se il debitore non paga due rate consecutive del piano di dilazione.** **In caso di decadenza dalla dilazione, il contribuente deve pagare tutto il debito in unica soluzione,** pena l'avvio delle varie procedure

espropriative.

13 l'Agente della riscossione **non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate;**

OSSERVA

Dal 2 marzo 2012, vige, peraltro, **il divieto di iscrizione delle ipoteche in presenza di un piano di rateazione accordato da Equitalia**. Vale a dire che, nel momento in cui il contribuente domanda la dilazione degli importi, **l'ipoteca può essere adottata solo se la richiesta viene respinta**.

14 **l'ipoteca esattoriale non può essere adottata se il credito** che l'Agente della Riscossione vanta **non è superiore, nel complesso, a 20.000,00 euro**.

OSSERVA

Per verificare tale limite, **occorre vagliare tutte le cartelle di pagamento e gli accertamenti esecutivi notificati al contribuente posti in riscossione da Equitalia**, anche se riguardano entrate non fiscali (ad esempio, contributi INPS).

15 il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e **può richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi**.

16 **La rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate**, se durante i pagamenti in corso **si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà** posta a base della concessione della prima rateazione.

Schema di sintesi

La domanda	Il modulo per la rateazione può essere scaricato dal sito www.gruppoequitalia.it Accedendo alla sezione "strumenti" e poi a quella dedicata alla "modulistica" è possibile trovare e scaricare i moduli, che vanno compilati e presentati all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.
Le informazioni	Oltre ai dati del richiedente, il modulo deve contenere anche <u>le informazioni relative alle cartelle di pagamento per le quali si chiede la dilazione</u> .
Cosa richiedere	Nella domanda è possibile richiedere l'ulteriore dilazione da 12 a 72 rate. A prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore, <u>le rate, fino alla soglia dei 50.000 euro, possono al massimo essere 72</u> . Fermo

	restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro , salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà.
Le rate	Già nella domanda di compilazione, <u>il contribuente può optare per piani di ammortamento a rata crescente per ciascun anno.</u>
Concessione automatica	<u>Per debiti fino ad Euro 50.000, la rateazione viene concessa automaticamente presentando semplice domanda motivata.</u>
La relazione	<u>Per importi che eccedono la somma di € 50.000</u> , limitatamente alle società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, <u>occorre corredare la domanda di dilazione dalla relazione sottoscritta da un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente</u> (strumentale all'illustrazione degli indici di liquidità e indici Alfa)
Gli indici	In caso di calcolo degli indici, l'indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione * 100) non è più un requisito di accesso alla dilazione, ma non solo un parametro per determinare il numero di rate. Per accedere alla dilazione, occorre dimostrare soltanto di avere <u>un indice di liquidità inferiore ad 1.</u>
La decadenza	Si decade <u>solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive</u>
Il calcolo	Sul sito internet www.gruppoequitalia.it , nella sezione "strumenti" <u>è disponibile uno strumento che permette di calcolare l'importo della rata.</u> Per utilizzarlo, è necessario inserire l'importo da rimborsare e il numero di rate che intende pagare.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO